



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 273 del Reg.	Oggetto: Porto Turistico di Amantea: Interventi Urgenti – Determinazioni.
Data 10.12.2015	

L'anno Duemilaquindici il giorno 10 del mese di DICEMBRE alle ore 15,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
1)	SABATINO Monica	SI	
2)	MORELLI Giovanni Battista	SI	
3)	TEMPO Sergio	SI	
4)	CANNATA Gianluca	SI	
5)	RUBINO Antonio	SI	
6)	PATI Emma	SI	
Totale		06	

Assume la Presidenza il Sindaco Dott.ssa Monica SABATINO e constatato che i presenti sono in numero legale dichiara aperta la seduta;

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa MERCURI;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dall'uff. *Manutentivo* avente ad oggetto: *Porto Turistico di Amantea: Interventi Urgenti – Determinazioni.*;

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);
- del parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs 18.08.2000, n° 267 (T.U.F.L.);

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE D E L I B E R A

- APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dall'Uff. *Manutentivo* avente ad oggetto: *Porto Turistico di Amantea: Interventi Urgenti – Determinazioni.*
- ALLEGARE alla presente deliberazione la proposta di cui trattasi per formarne parte integrante e sostanziale;

ED INOLTRE;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Sulla proposta del Presidente;

Con separata, unanime votazione.

D E L I B E R A

Dichiarare la presente **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 della D.Lgs. 18.08.2000, n°267(TUEL);

La presente deliberazione viene rimessa:

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Ai capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 (TUEL).



CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

Proposta di deliberazione di Giunta Municipale

OGGETTO: *Oggetto: Porto Turistico di Amantea : - Interventi Urgenti - Determinazioni*

Proponente *Ass. all'Urbanistica
Dott. Gianluca Cannata*
Si propone l'adozione della deliberazione in oggetto.
DATA *10/12/2015*

PARERE DEL RESPONSABILE DEL Servizio Interessato
- Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 - T.U.E.L.
Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrativo previste dalla vigente legislazione, esprime parere: **FAVOREVOLE**
Il Responsabile:
(Ing. Domenico PILEGGI)
Data *10/12/2015*



PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L. Art.6 regolamento di Contabilità
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE....**
.... Il Responsabile:
Dott.ssa Maria Luisa MERCURI.
Data *10/12/2015*

Intervento *111050h* Capitolo *80035h* / PEG
Bilancio Corrente Esercizio - euro **Intervento**
Cap. _____
 Competenza Residui
Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.
- somma stanziata
- variaz. In aumento.....
- variaz. In diminuzione.....
- somme già impegnate.....
- somma disponibile.....
Data *10/12/2015*
Il Responsabile: Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Data e ora della seduta Determinazione dell'organo deliberante

10/12/2015 **SI APPROVA LA PROPOSTA**

Sabatino Monica	Morelli Giovambattista	Rubino Antonio	Tempo Sergio	Cannata Gianluca	Pati Emma		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

Deliberazione n° <i>273</i>	Presenti n° <i>6</i>	Voti Favorevoli n° <i>6</i>	Voti Contrari n° <i>0</i>	Astenuti n° <i>0</i>
--------------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------	-------------------------

Imm. Esecutiva <i>[Signature]</i>	Capigruppo <i>[Signature]</i>	Prefettura
--------------------------------------	----------------------------------	------------



Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Luisa MERCURI
[Signature]

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con ordinanza del 16,7.2014 il Tribunale di Cosenza in sede di riesame, sull'istanza proposta da Sabatino Monica nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Amantea e quale terzo avente diritto alla restituzione- annullava il sequestro preventivo della struttura portuale ubicata in loc. Campora San Giovanni del Comune di Amantea (CS) disposto con decreto del GIP di Paola dei 18.6.2014,
- con successiva sentenza della Suprema Corte di Cassazione su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza è stato respinto il ricorso del PM, ritenuto inammissibile, in merito al sequestro della struttura;
- Che la stessa sentenza nelle motivazione dell'inammissibilità precisava:
 1. preliminarmente, va ricordato, il punto di diritto che, ai sensi dell'art. 321 Cod. proc. pen., la concessione del sequestro preventivo è subordinata alla sussistenza del pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare la commissione di altri reati;
 2. L'art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le Ordinanze in materia di appello di riesame di misure cautelari reali che il ricorso in Cassazione possa essere proposto per sola violazione di legge;
 3. Il Tribunale di Cosenza ha annullato il sequestro preventivo sul presupposto dell'assenza del profilo del periculum in mora.
 4. Nel provvedimento impugnato viene evidenziato come la misura cautelare reale del sequestro fosse stata disposta ai fine di evitare il protrarsi della ritenuta occupazione abusiva dell'area demaniale marittima, nonché al fine di inibire rischi per l'incolumità e di sicurezza pubblica.
 5. Il Tribunale del riesame di Cosenza ha richiamato le sentenze 28911/2013, 12504/2012 e 34101/2006 a conforto dell'affermazione per cui, il sequestro preventivo di un bene demaniale marittimo, disposto at fine di impedire il protrarsi di una illecita occupazione di suolo pubblico, è legittimo solo nella misura in cui tale occupazione illecita sottragga area alla fruizione collettiva, ipotesi che certamente è più facilmente immaginabile quando è posta in essere da un privato e che non ricorre nel caso di specie, essendo incontestato come la struttura portuale sia stata destinata ad uso pubblico dalle autorità comunali. Ne può assumere rilievo in senso contrario la limitata presenza in loco di alcune strutture di concessionari privati (già annullate dal dirigente del settore Demaniale di Amantea) volte a



fornire comunque servizi alla collettività. Se il sequestro preventivo di un bene demaniale marittimo al fine di impedire il protrarsi di una illecita occupazione di suolo pubblico è legittimo nella misura in cui l'occupazione illecita lo sottrae alla fruizione pubblica (cfr, sez. 3, n. 12504 del 15.12.2011 dep. 11 3.4,2012, Di Nardo, rv. 252224) non può dunque essere indifferente se eventuali concessioni vengano rilasciate o rinnovate sotto la vigilanza dell'ente territoriale competente. In tal senso non pare in conferente il richiamo al disposto di cui all'art 105 del D.L.vo 31.3.1998 n. 112 che ha delegate alle Regioni le funzioni in materia di rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e all'art. 4 della L Reg. Calabria 21.12.2005 n. 17 in materia di Concessioni Demaniali Marittime.

Valutato che la Suprema Corte di Cassazione:

1. ha precisato, in termini di legittimità, che il sequestro preventivo di un bene demaniale marittimo, disposto al fine di impedire il protrarsi di una illecita occupazione di suolo pubblico, legittimo nella a misura in cui l'occupazione illecita sottragga l'area alla fruizione collettiva, non può estendersi alle porzioni non occupate che permangano nell' uso pubblico (cfr, sez, 3, n. 28911 del 24.1.2013, Romeo ed altri, rv. 255590;
2. ha stabilito, che il reato di occupazione "arbitraria" di bene demaniale marittimo consiste nell'acquire e mantenere senza autorizzazione il possesso o la detenzione dello stesso in modo corrispondente all'esercizio non transeunte di un diritto di proprietà o di godimento, in modo da impedirne la fruibilità; da parte di potenziali utenti o da comprimerne in maniera significative l'uso (così questa sez. 3, n. 42404 dei 29.9,2011, *Farci*", in un caso in cui il reato è stato ravvisato nel fatto che i dipendenti di un albergo trasportavano e posizionavano ogni giorno sulla spiaggia, dall'alba ai tramonto, un rilevante numero di ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti a prescindere dall'effettiva presenza sui posto degli stessi con conseguente interclusione dell'accesso a terzi).
3. ha ritenuto , peraltro, non trattarsi nel caso specifico di un reato a struttura tipicamente dolosa, perché rientra nelle ipotesi di c.d. illiceità speciale, in quanto nella descrizione della condotta tipica della contravvenzione è stato inserito l'avverbio "arbitrariamente", con la conseguenza che per l'integrazione del modello legale è necessaria la precisa consapevolezza di agire in violazione degli elementi normativi del reato (cfr, questa sez. 3, n. 29915 del 13.7.2011, rv. 250666 nonché sez, 3, n. 5461 del 04/12/2013, dep. 04/02/2014, Calderoni, non mass. Elia recente sez. 3, n. 37165 del 6.5^2014, Parisi, non mass.)
4. Non ha ritenuto, ipotizzabile pertanto, che la gestione della struttura portuale da parte dei Comune di Amantea, alla luce della delega legislativa sopra richiamata, possa rendere



"arbitraria" attraverso l'occupazione della struttura; aggiungendo che, sotto il profilo della fruizione collettiva del bene, non si vede come un sequestro possa andare incontro a tale esigenza anche rispetto ad una fruizione eventualmente limitata.

5. Non ha non ritenere lo stato di pericolo per l'incolumità pubblica del porto ai sensi dell'art. 1161 C.N. in quanto non lo ha ritenuto sussistente, almeno nell'attualità.

Preso Atto del verbale di riunione tecnica/Amministrativa al fine di esaminare la problematica del porto turistico di Amantea tenutasi presso la Capitaneria di porto di Vibo Valentia in data 17/09/2015 alla presenza dei rappresentanti di vari enti di seguito riportati :C.F. (CP) Capo Compartimento Marittimo – dott. Donato Zito della Direzione Marittima di Reggio Calabria – Il Direttore dell’Agenzia del Demanio Dott. Tancredi - Dr. Vampo e Ing. Barone Ufficio Genio Civile OO.MM. – l’Ing. Spadafora dell’Autorità di Bacino Regionale – Monica Sabatino Sindaco di Amantea, dal quale è stato precisato:

1. Il comandante, ha chiesto agli intervenuti ad esaminare gli aspetti tecnici della struttura Portuale;
2. l’ing. Tancredi dell’Agenzia del demanio fa presente che riguardo agli aspetti relativi al collaudo tecnico Amministrativo fa presente che ponendosi il DPR N° 509/97 in posizione subordinata rispetto al D.Lgs 112/98 rientrano nella sfera di funzioni attribuiti all’Ente Regionale;
3. ~~Il CC Zito ha fatto presente che tale problematica è comune ad altre realtà regionali e~~ in particolare per quanto riguarda le competenze tecniche e gli adempimenti previsti dal DPR 509/97. A tal proposito si esprime per conto della Direzione Marittima di Reggio Calabria sollecitare la Regione Calabria affinché dia specifiche direttive alle Amministrazione comunali in merito,
4. L’ing. Barone dell’Ufficio Genio Civile OO.PP. MM fa presente che questo è esercibile a condizione che venga posto un piano di **manutenzione e di monitoraggio del porto**; evidenzia che il comune di Amantea ha effettuate tutte le verifiche statiche richieste;
5. L’Ing. Spadafora in merito alla problematica del PAI si richiama alla nota prot. 0236901 del 03/08/2015 indirizzata al comune di Amantea: “ esprime *parere favorevole per gli interventi di sistemazione idraulica* , come da progetto presentato dal comune di Amantea con particolare riferimento presso lo sbocco a mare a monte dell’area portuale cioè in DX del fosso “**Vena delle Garrette**”;
6. L’Ente provincia ha comunicato che l’intervento sopra richiamato: - *messa in sicurezza dell’Area Portuale tratto finale del fosso: “Vena delle Garrette” - non risulta ricadere su aree intestate al Demanio dello Stato - ramo acque e pertanto non risulta di sua competenza*;
7. L’Atto Unico di Collaudo Amministrativo del 24/04/2002 a firma di: Ing. Giovanni

Angotti, geologo Bruno Furina, Ing. Vincenzo Romeo, Ing. Viola Francesco;

8. Il Collaudo Statico delle opere a firma del prof. ing. Luca Sanpaolesi del 20/09/2007 per conto del Dr. Angotti riguardo un procedimento penale già archiviato;
9. il verbale di riunione del 03/10/2007 promosso dalla Regione Calabria Settore 2 Dipartimento OO.PP. riguardo le problematiche tecnico –amministrative del porto Turistico di Amantea, con i Rappresentanti della Capitaneria di porto, Genio Civile Opere Marittime di Reggio Calabria e l'ufficio tecnico di Amantea al fine della consegna e messa in esercizio del porto alle condizioni di:
 - o Verifica Statica e la definizioni dei carichi ammissibili sulle varie strutture del porto;
 - o Verifica e la definizioni della resistenza a trazione delle bitte del porto;
 - o Ottenimento di un finanziamento di 300.000 euro per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del porto prima della suddetta consegna.
 - o L'ordinanza N° 15/2002 di regolamentazione il transito e l'ormeggio delle unità che fruiscono del porto;

Vista l'Ordinanza n° 143 del 05/10/2015, emessa dal Sindaco di Amantea riguardo la messa in sicurezza del Porto Turistico di Amantea riguardo al Torrente Vena delle Garrette, soprattutto con riferimento al divieto di Balneazione, nelle more dell'intervento puntuale di più ampio respiro predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. già munito di Nulla Osta da parte dell'Amministrazione Regionale riguardo alle problematiche del PAI e previsto nel Piano delle Opere Pubbliche;

Valutato la necessità di approvare un piano economico richiesto dalla Genio Civile Opere Marittime che impone per l'esercitabilità del Porto Turistico di Amantea:

- trasferimento straordinario della sabbia accumulatasi in corrispondenza del molo di sopraflutto (zona nord) che annualmente ivi si deposita, a sud del molo di sottoflutto con mezzi meccanici (Pale, escavatore e camion) circa 150.000 MC di sabbia;
- trasferimento ordinario di routine a cadenza semestrale di 20.000 MC a 30.000 MC , mese di giugno e mese di ottobre , riguardo l'accumulo di sabbia in corrispondenza del molo di sopraflutto (zona nord) che annualmente ivi si deposita, a sud del molo di sottoflutto con mezzi meccanici (pale, escavatore e camion);

Stabilito:

- Che nelle more delle procedure di gara, per l'affidamento del Porto Turistico, attraverso "BANDO PUBBLICO" di tipo europeo, è d'obbligo gestire il porto direttamente dal comune e in economia al fine della salvaguardia dell'opera pubblica attraverso interventi di



mantenimento delle strutture comprendenti la manutenzione ordinaria e straordinaria e garantendo il servizio della struttura in quanto è opera di pubblico interesse per tutta la comunità di Amantea e rappresenta una risorsa per la Regione Calabria;

- Che allo scopo del comma precedente si rende necessario quanto indicato dal Genio Civile Opere Marittime di Reggio Calabria, cioè la predisposizione di un piano economico di gestione che per rimanere in linea con la Finanziaria in materia del mantenimento del patto di stabilità non può che essere a costo zero per l'ente;
- Valutato il piano economico di bilancio e del piano di manutenzione (allegato al presente atto), così come richiesto dal Genio Civile Opere Marittime nel verbale di riunione tenutasi presso la Capitaneria di porto di Vibo in data 17/09/2015, redatto dall'Ufficio Tecnico Demanio impostato con previsione di pareggio senza utile per il comune e quindi senza scopo di lucro e quindi ai soli fini di pubblico interesse;

Stabilito che eventuali economie che dovessero scaturire e comunque derivare da finanziamenti pubblico e/o privato dovranno essere destinati, e quindi reinvestiti sui capitoli esclusivi degli interventi sulla struttura portuale mirati principalmente alla messa in sicurezza e alle miglione della struttura di che trattasi;


Stabilito che il Comune di AMANTEA interviene nella gestione del porto al solo fine del mantenimento attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, pulizia, accesso e utilizzo, senza alcun utile ma eventualmente sopportando con fondi di bilancio comunale i lavori extra non coperti da capitoli bilancio e utilizzando eventuali economie degli anni pregressi, tutto per una gestione senza fini di lucro con canoni d'utilizzo compatibili alle necessità di compensare le spese di gestione, e di manutenzione e messa in sicurezza oltre al pagamento canoni demaniali;

Ritenuto: doversi procedere al rinnovo della C.D.M. (autorilascio) con atto formale e per una durata prevista di anni 14, salvo assegnazione definitiva a ditta a seguito di gara, "BANDO PUBBLICO" di tipo europeo, dopo l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza riguardo al "*Torrente Vena delle Garrette*" così come meglio precisato nel verbale della riunione tenutasi presso la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia in data 17/09/2015,.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n° 616 del 24 luglio 1977 "*Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista*"

Vista la L. R. n° 17 del 21.12.2005 "Norme per l'esercizio della Delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo"; in particolare con riferimento all'art. 8 "Assunta Consentite"



comma 3 “*le concessioni di beni demaniali marittimi possono essere rilasciate , oltre che per i servizi d’interesse pubblico, ai fini di cui all’art. 59 DPR 617/77 , anche per le attività - punto f “ approdi e porti turistici classificati di categoria 2° classe III aventi funzioni turistiche o da diporto di cui all’art. 4 comma e della legge 28/02/1994 N° 84 , secondo i criteri , le modalità e competenze fiscali fissati dal DPR 02/12/1997 N° 509 e successive modifiche ed integrazioni”;*”;

Ricordato che l'adozione della presente delibera rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto:

- **l'art. 36** del Codice della Navigazione (*concessione di beni demaniali*) e dell'art. 18 della legge 28/01/1994 N° 84;
- **l'art. 39** del Codice della Navigazione “*Nelle concessioni a enti pubblici o privati , per fini di beneficenza o altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni*”

Visto il D.M. 342 del 05/08/1998 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione d'approvazione del regolamento (misure unitarie di canoni e riduzioni) **art. 2** e relativa circolare 77/98:

- a. “*comma 5 Nei casi in cui il concessionario assuma l'obbligo e sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione di un bene di pertinenza demaniale marittima ovvero di impianti, manufatti od opere realizzati sul demanio marittimo o nel mare territoriale, il canone annuo è ridotto fino al cinquanta per cento*”.
- b. *comma 6 per le concessioni per i quali il concessionario non abbia diritto esclusivo di godimento ovvero per i quali il diritto esclusivo del concessionario sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non esclude l'uso comune o altre fruizioni consentite da leggi o regolamenti, la misura del canone annuo è ridotto del 40% di quella prevista in via normale*
- c. *comma 7 Per le concessioni ai fini di beneficenza o altri fini di pubblico interesse di cui agli articoli 39 e 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione , la misura del canone è ridotta ad un decimo di quella normale;*

Vista la legge 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria) che prevede i nuovi criteri di determinazione dei canoni demaniali per le finalità turistiche ricreative al punto 2.2 lettera d riduzioni dei canoni di cui alla lettera B nella misura del 90% per le concessioni indicate nel 2° comma dell'art. 39 C.N. e all'art. 37 del reg. C.N. di seguito riportato:

(Art. 37 - Concessioni per fini di pubblico interesse

1. *L'occupazione di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale da parte di enti pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, compreso l'esercizio di servizi di pubblica utilità, è regolata in base alle disposizioni stabilite per le concessioni demaniali marittime.*



2. Agli effetti dell' applicazione del canone, previsto dal secondo comma dell' articolo 39 del codice, si intendono per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento;

Stabilito che con il presente atto il fine che si vuole perseguire è quello di intervenire *ai fini dell'interesse pubblico*. senza scopo di lucro secondo il piano economico di bilancio e del piano di manutenzione (allegato al presente atto), così come richiesto dal Genio Civile Opere Marittime nel verbale di riunione tenutasi presso la Capitaneria di porto di Vibo in data 17/09/2015; piano redatto dall'Ufficio Tecnico Demanio impostato con previsione di pareggio senza utile per il comune, quindi senza scopo di lucro, e quindi ai soli fini di pubblico interesse impostato che somme eventualmente accumulate sono reinvestite sulla struttura portuale per la sicurezza e ammodernamento;

Vista la D. G. R. n° 184 del 30.03.2004;

Vista la L. R. n° 17 del 21.12.2005 “ Norme per l'esercizio della Delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo”; in particolare con riferimento all'art. 8 “Attività Consentite” comma 3 “*le concessioni di beni demaniali marittimi possono essere rilasciate , oltre che per i servizi d'interesse pubblico, ai fini di cui all'art. 59 DPR 617/77 , anche per le attività del punto f “approdi e porti turistici classificati di categoria 2° classe III aventi funzioni turistiche o da diporto di cui all'art. 4 comma e della legge 28/02/1994 N° 84 , secondo i criteri , le modalità e competenze fiscali fissati dal DPR 02/12/1997 N° 509 e successive modifiche ed integrazioni”*”;

Vista la D. G. R. n° 184 del 30.03.2004;

Vista la Delibera di G. R. n° 619 del 28.09.2007 concernente il conferimento delle funzioni amministrative ai comuni in materia di Demanio Marittimo e succ. decreto dirigenziale n° 16066 del 24.10.2007;

Vista la Delibera di G. R. n° 44 del 30.01.2007 con la quale è stato adottato il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.), ai sensi dell'art. 6 e 7 della L. R. n° 17 /2005;

Ricordato che l'adozione della presente delibera rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;


Accertato che in fase di istruttoria sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i necessari pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente dal dirigente del settore Cultura ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei dovuti modi e termini di legge

DELIBERA



1. **La narrativa** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di approvare** lo schema del piano di gestione, manutenzione, monitoraggio e messa in sicurezza del porto turistico di Amantea;
3. **Di Destinare** tutti i proventi del Porto Turistico (utilizzazione senza scopo di lucro) ritenuta a tutti gli effetti “C.D.M. di pubblico interesse”:
 - a. al pagamento delle spese per il, mantenimento della struttura, messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di trasferimento della sabbia accumulatasi lungo il molo di sopraflutto posto a nord del porto nella zona posta a sud.
 - b. Per la spesa derivante dal Canone per rilascio Concessione Demaniale Marittima;
4. **Di demandare** al dirigente del Settore Finanziario di:
 - a. procedere all’impegno del Canone Demaniale “Porto Turistico anno 2015 di € **40.000,00 in cifra tonda**, canone ricognitorio ai fini del canone per C.D.M. “*PORTO TURISTICO DI AMANTEA*”, RILASCIO PER ATTO FORMALE, *canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni*, articolo 39 del codice della Navigazione salvo diverse disposizioni, conguagli e/o sconti, da parte degli organi superiori,
5. **Di stabilire** con l’Agenzia del demanio un piano di rientro per i canoni (ricognitorio) ancora non prescritti sulla scorta di un uso pubblico, “*fini di pubblico interesse*” in base ai mq di superficie effettivamente occupata così come determinate dall’Agenzia del Demanio di Catanzaro, differenziando i mq delle opere di facile rimozione da quelle di difficile rimozione;
6. **Di Demandare** al dirigente del Settore Demanio al rilascio dell’atto Concessorio (C.D.M.) Manutentivo e tutti gli atti consequenziali successivi e gli adempimenti gestionali derivanti dall’adozione del presente atto deliberativo tra i quali il rilascio della Concessione Demaniale per ATTO FORMALE per una durata di anni 10 nelle more della predisposizione di un bando d’evidenza pubblica a carattere Europeo per l’assegnazione definitiva della gestione del Porto Turistico d’Amantea a canone di legge, dell’intervento puntuale di più ampio respiro predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. già munito di Nulla Osta da parte dell’Amministrazione Regionale riguardo alle problematiche del PAI e previsto nel Piano delle Opere Pubbliche;
7. **Di Demandare** al dirigente dell’Ufficio dei Lavori Pubblici gli atti e i gli adempimenti per l’esecuzione, con fondi del piano delle Opere Pubbliche i lavori relativi alla messa in sicurezza della foce del fosso “**Vena delle Garrette**” in corrispondenza del molo di sottoflutto del porto turistico di Amantea così come approvato con nota N° 0236901 del



03/08/2015 dal dirigente del settore PAI della Regione Calabria;

8. **Di specificare** che, con successiva e apposita votazione unanime, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del TUEL, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.





CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

schema :PIANO ECONOMICO DI MANUTENZIONE

Piano di manutenzione e monitoraggio - gestione: preventivo

imposto dalla Capitaneria

Verbale di riunione del 17/09/2015

(c/o Capitaneria di porto di Vibo Valentia)

					uscite	entrate
	LAVORI ORDINARI	intervento	mc	€/mc	totale parz 1	quota annuale
<u>Spese correnti di lavori</u>						
	01-giu			€	€	imposto dal genio Civile Opere Marittime
int By-pass		N° 1	5000	5,83	29.150,00	€ 29.150,00
	02-ott			€	€	imposto dal genio Civile Opere Marittime
int By-pass		N° 2	5000	5,83	29.150,00	€ 29.150,00
scavo imboccatura				€	€	imposto dal genio Civile Opere Marittime
anno		N° 3	3000	8,55	25.650,00	€ 25.650,00
						€ 83.950,00

	LAVORI STRAORDORDINARI	intervento	mc	€/mc	totale parz 1	
incidenza interveneto quinquennaqle	5	N°1	35000	5,83	204.050,00	€ 40.810,00

Spese correnti di gestione

pulizia spazzamento
assistenza ormeggi

ditta coop Gente di mare

€ 142.500,00

Spese manutenzione imp elettrici e Energia Elettrica

€ 9.000,00

spese per impiantistica idraulica

€ 1.000,00

spese per catenarie manutenzione pontili

€ 5.000,00

spese manutenzione banchine e moli

€ 3.000,00

acquisto cime e servizi

€ 3.000,00

€ 21.000,00

Entrate da posti barca

€ 250.000,00

spese canone
demaniale

determinto per servizio senza scopo di lucro



Interesse pubblico

€ 40.000,00

totali € 307.260,00 € 250.000,00

disavanzo € 57.260,00

da recuperare intervento con fondi comunali o residui di bilanci precedenti



Pagina 12 di 12
[Handwritten signature]

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il Sindaco
f.to Dott.ssa Monica SABATINO

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE

- Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune (n°875/2015) a partire dal **18.12.2015** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art.124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni.;

-- dell'adozione della presente, è stata data comunicazione ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 – TUEL, con lettera n° **20289** del **18.12.2015**

Per la pubblicazione all'albo pretorio
F.to: **Francesco CORDIALE**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to **Dott. Mario ALOE**

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.
Dalla Residenza Municipale, li **18.12.2015**.



VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario ALOE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **18.12.2015** al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il _____ perché:

1 decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL):

1 perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

Per la pubblicazione all'albo pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE